



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche
Territoriali e Ambientali
Servizio Sismico Regionale**

Prot. n. A00.GRT /
Da citare nella risposta

72058

/ 124 - 002 - 011

Data 08 MAR. 2006

Allegati:

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Comune di Lucca: quesito in merito all'applicazione della nuova normativa sismica per i comuni di nuova classificazione.

Anticipata per fax

Al Comune di LUCCA
Settore Pianificazione, Programmazione e
Sviluppo del Territorio

e, p.c. Al Settore Affari Generali - SEDE

Al Settore Sperimentazione e verifica della
pianificazione provinciale e comunale - SEDE

Con la presente si fa seguito alla Vs. nota n° 43890 del 15.12.2005, con la quale è stato chiesto "se per i fabbricati ultimati prima del 23.10.2005 dopo la realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità, possano essere interessati dal rilascio di provvedimenti in sanatoria in mancanza di una verifica di tipo sismico".

Dal giorno 24.10.2005 è infatti entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni", che in sostanza ha reso obbligatoria l'applicazione della nuova normativa antisismica, anche nei comuni di nuova classificazione.

Occorre in primo luogo ricordare che a seguito dell'Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003 (con la quale il Comune di Lucca è stato classificato in zona 3) e successive Ordinanze di proroga, è stata data ai proprietari la possibilità di costruire anche senza criteri antisismici, nei suddetti Comuni, fino all'entrata in vigore del citato D.M. 14.09.2005. Quindi è evidente che la classificazione sismica è divenuta obbligatoria dal 23.10.2005.

In particolare il quesito pone l'attenzione sulle opere realizzate abusivamente prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione, il cui rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria prevista dall'art. 140 della L.R. 1/05, è subordinato al deposito da parte del progettista (art. 118 L.R. 1/05), della certificazione del rispetto delle norme tecniche di cui al titolo VI capo V della citata L.R. 1/05.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 118 della L.R. 1/05, si ricorda che le disposizioni ivi contenute non sono attualmente in vigore, fino all'emanazione del "Regolamento recante la disciplina sulle modalità di svolgimento dei controlli delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico", previsto dall'art. 117 della L.R. 1/05.

Pertanto, dal momento che per i casi di sanatoria (ordinaria) non è stabilita una disposizione che disciplini chiaramente la fattispecie, al contrario di quanto stabilito per la sanatoria straordinaria (condono edilizio) dalla L. 47/85 art. 35 e D.L. 656/85 art. 2, si ritiene che non sia obbligatoria la certificazione di idoneità sismica per gli abusi edilizi realizzati prima dell'entrata in vigore definitiva (24.10.2005) del provvedimento di nuova classificazione.

La presente si invia per conoscenza anche al Settore Affari Generali della Dir. Gen. P.T.A., con il quale è stata esaminata la questione per eventuali osservazioni, ed al Settore Sperimentazione e Verifica della Pianificazione Provinciale e Comunale della Dir. Gen. P.T.A., con il quale è stato ampiamente trattato l'argomento condividendone i contenuti anche in merito ad analogo quesito posto da un altro Comune.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dott. Arch. Maurizio Ferrini

MF/am



COMUNE di LUCCA

Settore Dipartimentale 6
"Pianificazione, Programmazione
e Sviluppo del Territorio"

Meloni

COMUNE DI LUCCA

Prot. Gen. n. 75509 del

REC	TOSCANA
20 DIC. 2005	
Sez. n 124 Prot.	5139/02.011

Lucca, 15 DIC. 2005

Anticipata via fax
055-4389072

- Spett.le Regione Toscana
Direzione Generale delle Politiche
Territoriali e Ambientali
Servizio Sismico Regionale
Via Slataper n.6
50134 Firenze (FI)

Oggetto: D.M. 14.9.2005: "Norme tecniche per le costruzioni" – Comuni di nuova classificazione sismica. Quesito.


A seguito dell'applicazione della normativa in materia antisismica conseguente all'entrata in vigore del D.M. 14.9.2005, sono sorte all'interno di questo ufficio alcune perplessità circa la corretta applicazione della norma relativamente ai fabbricati interessati da domande di sanatoria edilizia, per cui si ritiene necessario avere un chiarimento in merito da codesta Direzione.

E' appena il caso di ricordare che l'art.140 comma 1° della L.R. 1/2005 consente il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per opere eseguite in assenza o difformità, quando gli interventi realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda, per cui si rende necessario definire alcune pratiche edilizie in sanatoria riguardanti quasi esclusivamente edifici in muratura ordinaria che interessano elementi strutturali (sostituzione di solai, modeste sopraelevazioni, ampliamenti, aperture di ulteriori finestre, ecc.) ma che non modificano in maniera significativa la risposta della costruzione all'azione sismica e per i quali sarebbe estremamente difficoltoso procedere ad un adeguamento delle strutture già ultimate al recente decreto ministeriale ma anche alla normativa previgente (D.M. 16.1.1996), tenuto conto che il nostro Comune solo recentemente è stato classificato sismico in zona 3.

Si chiede pertanto, di conoscere se per i fabbricati ultimati antecedentemente alla data del 24.10.2005, dove non si evidenziano particolari aggravii delle strutture in conseguenza della realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità, possono essere interessati dal rilascio di provvedimenti di sanatoria pur in mancanza di una verifica di tipo sismico.

Nel ringraziare per la collaborazione si segnala l'urgenza che la questione riveste, dovendosi assumere le opportune determinazioni in ordine a varie pratiche necessariamente tenute sospese.

Confidando in un sollecito e cortese riscontro si porgono distinti saluti.


IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Maurizio Tani